



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605

Pec Comune:demograficotrevi@pec.it

ORDINANZA N° 20 DEL 10/05/2019

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA CONDUZIONE DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE URBANE E NEI PARCHI PUBBLICI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di residenti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi e aree verdi pubbliche ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

CONSIDERATO che la realizzazione dei parchi pubblici adibiti al tempo libero e alla vita di relazione è finalizzata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago dei bambini, i quali necessitano di una maggior tutela della loro serenità ed incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani, soprattutto se di grossa taglia;

CONSIDERATO che le limitazioni si impongono prevalentemente nelle zone abitate del Comune, non volendo gravare ulteriormente sui conduttori e proprietari dei cani, i quali, comunque, possono trovare con facilità valide alternative per garantire il benessere dei cani e soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

RITENUTO altresì necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, con le deiezioni canine;

CONSIDERATO di dover predisporre uno strumento giuridico transitorio di comportamento, in attesa di un più organico;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 06 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione;

VISTO quanto previsto dal D.L. 20.02.2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 4 riguardo le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;

VISTA la Legge regionale 34/97, a tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1) Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nei giardini e nei parchi pubblici, sui marciapiedi e sulle strade, nelle aree urbane pubbliche in genere, deve adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali e rispetto al contesto in cui si trova.

2) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.

3) In ogni caso, è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze; a tale fine, il conduttore del cane deve avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4) È fatto divieto assoluto di condurre i cani all'interno delle aree destinate ed attrezzate esclusivamente ad aree giochi per bambini e sue pertinenze (laddove tale area non sia ben delimitata o non sia esclusiva, il divieto è valido in corrispondenza e prossimità dei giochi stessi).

5) È consentita la conduzione dei cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi urbane esclusivamente tenuti al guinzaglio e lungo i percorsi pedonali lastricati o altrimenti pavimentati se presenti.

6) Sono esentati dal rispetto della presente Ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida, particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, le Forze Armate, le Forze di Polizia e la Protezione Civile, qualora impieghino cani per servizio.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 .

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul proprio sito istituzionale e ne sia fatta pubblicità anche attraverso pubblica affissione.

Inoltre, si dispone che l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Polizia Locale predispongano idonea segnaletica nei modi, nei luoghi e nelle modalità necessarie.

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune; in alternativa, si può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 10/05/2019



Sindaco del Comune di Trevi nel Lazio
Silvio Grazioli